

STATUTO

CARTA DI SIENA

PATTO TRA MEDICI E CITTADINI

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Carta di Siena - Patto tra Medici e Cittadini Odv"

L'Associazione potrà utilizzare nella propria denominazione l'acronimo ODV solo dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

L'associazione ha sede legale nel comune di San Vendemiano (TV).

L'Associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative nel territorio dello Stato italiano e anche all'estero, mantenendo comunque la propria attività principale all'interno dello Stato italiano

Il trasferimento della sede legale dell'Associazione all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto e potrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria.

ART. 2 (Statuto e Regolamenti)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborare a cura dell'Organo di amministrazione in coerenza con i principi del D.Lgs. 117/2017.

L'approvazione di un regolamento di norma avviene in un'assemblea ordinaria. Se il regolamento è considerato un'integrazione allo statuto e non semplicemente un documento operativo, deve essere approvato dall'Assemblea con le stesse procedure previste per l'approvazione delle modifiche statutarie.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile. Inoltre, l'interpretazione deve conformarsi ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli altri riferimenti normativi applicabili al Terzo Settore.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, l'attività di interesse generale di cui alla lettera w) comma 1, dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 ovvero la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione per raggiungere le proprie finalità potrà organizzare anche:

- campagne di sensibilizzazione e convegni;
- Incontri informativi e didattici, partecipazione a riunioni pubbliche e istituzionali per la promozione del ripristino della deontologia medica;
- Raccolte fondi per la promozione e sensibilizzazione degli aspetti istituzionali dell'associazione;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi e fini sociali potrà compiere tutte le necessarie attività negoziali e utilizzare gli strumenti giuridici e processuali che di volta in volta riterrà più idonei"

ART. 6 (Associati)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero rientri nei parametri indicati dall'art. 32 del D.Lgs. 117/2017.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del numero minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero degli associati entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione, a seguito di apposita domanda scritta presentata dall'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale dell'associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, può proporre ricorso, mediante apposita istanza che deve essere trasmessa all'Organo di amministrazione a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, chiedendo che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'assemblea dovrà deliberare con votazione segreta.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati costituenti l'Associazione sono definiti anche come soci fondatori.

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale potranno esercitare i loro diritti ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, per qualsiasi motivazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno i diritti e doveri previsti dal presente statuto e dai regolamenti dell'associazione in particolare:

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali nei modi e termini indicati all'Art 20 dello Statuto

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 8
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

- a) recesso volontario. Ogni associato può recedere in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare all'organo amministrativo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) esclusione per mancato pagamento della quota associativa annuale nei modi e termini deliberati dall'Organo di amministrazione. L'Organo di amministrazione dovrà inviare al socio, prima di procedere all'esclusione, un sollecito al pagamento della quota associativa entro il termine di 60 gg dal ricevimento della comunicazione. Trascorso infruttuosamente il già menzionato termine l'Organo di amministrazione prende atto del mancato pagamento e della perdita della qualità di associato e provvederà alla conseguente annotazione nel libro degli associati,
- c) l'associato può essere escluso dall'associazione in caso di:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,

- persistenti violazioni degli obblighi statutari,
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'esclusione degli associati, di cui al punto c) è deliberata dall'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo allo stesso la facoltà di replica scritta da trasmettere all'Organo di amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata che delibererà con votazione segreta. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione.

ART. 9 (Volontario e attività di volontariato)

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati che opereranno nei modi e termini di cui all'art. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 e alle norme indicate nel presente Statuto.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10 (Gli organi)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati

- Organo di amministrazione o Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione legale dei conti

ART. 11 (L'assemblea degli associati)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione dovrà essere comunicata all'associato a mezzo posta elettronica anche non certificata, fax al recapito risultante dal libro degli associati oppure a mezzo affissione dell'avviso di convocazione nella sede della Associazione oppure a mezzo altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato purché idonea ad attestarne l'avvenuto ricevimento oppure attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'Associazione. L'Organo di amministrazione stabilirà quale o quali modalità di comunicazione adottare, tra quelle sopra indicate.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Nelle Assemblee hanno diritto di partecipare e votare tutti coloro che risultino iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati alla data prevista per la convocazione dell'Assemblea e che siano in regola alla già menzionata data, con il pagamento della quota associativa annuale nei tempi e modi previsti dall'Organo di amministrazione. Ciascun associato ha un voto.

La votazione in assemblea avviene in forma palese per alzata di mano, salvo diversa disposizione prevista dal presente Statuto o qualora la maggioranza dei presenti all'Assemblea ne faccia richiesta.

All'Assemblea, se espressamente previsto nell'avviso di convocazione, possono partecipare anche gli associati collegati in videoconferenza purché sia consentito loro di intervenire alle discussioni e alla votazione sugli argomenti dell'ordine del giorno e che sia possibile verificare l'identità di chi partecipa al voto e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. In tale evenienza non potranno essere posti all'ordine del giorno delibere che prevedano il voto espresso non palesemente.

È ammessa l'espressione del voto anche per corrispondenza nei modi e termini dello specifico regolamento elaborato ed approvato nei modi e termini previsti dall'art. 2 del presente Statuto. In tale evenienza non potranno essere posti all'ordine del giorno delibere che prevedano il voto espresso non palesemente.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

Le competenze dell'assemblea degli associati sono quelle indicate all'art. 25 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 oltre a quelle espressamente indicate nel presente Statuto.

L'assemblea in particolare:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed in generale i regolamenti interni di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di Amministrazione o Consiglio direttivo)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto **da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri** eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

L'organo di amministrazione dura in carica **per tre anni** e i suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'Organo di amministrazione decada dall'incarico, lo stesso Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, l'Organo di amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo amministrativo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alle elezioni di un nuovo Organo di amministrazione

Al Organo di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, fatta eccezione a quelle eventualmente previste dalla legge e dal presente Statuto.

L'Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

L'Organo di amministrazione può essere convocato sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione dell'Organo di amministrazione dovrà riportare l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno, l'ora della riunione.

La convocazione dovrà essere comunicata almeno sette giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica anche non certificata all'indirizzo mail comunicato dai membri dell'Organo di amministrazione oppure attraverso altro mezzo purché idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento.

Il Presidente stabilirà quali delle modalità di comunicazione sopra indicate, adottare.

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel caso in cui l'Organo di amministrazione sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.

L'Organo di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri dell'Organo di amministrazione stesso e i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione.

Alla riunione dell'Organo di amministrazione, se espressamente previsto nell'avviso di convocazione, possono partecipare anche membri in luoghi diversi dalla sede della riunione collegati in videoconferenza purché sia consentito, ai membri del Consiglio stesso, di intervenire alle discussioni e alla votazione sugli argomenti dell'ordine del giorno e che sia possibile verificare l'identità di chi partecipa al voto e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente, e, ove non nominato, dal consigliere più anziano di età.

La votazione avviene in forma palese per alzata di mano, salvo diversa disposizione prevista dal presente Statuto o qualora la maggioranza dei presenti ne faccia richiesta.

Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia prevista per Legge o nel presente Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- ha la facoltà di nominare un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

L'Organo di amministrazione, a norma dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Organo di amministrazione ricorrendo l'obbligo provvederà ad attuare gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

L'Organo di amministrazione, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, provvederà alla predisposizione del bilancio sociale, ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

L'Organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri dell'Organo di Amministrazione è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria degli associati e resta in carica sino al termine del mandato dell'Organo di amministrazione. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Organo di amministrazione nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente dell'Organo di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza il potere di rappresentanza spetta al Vicepresidente e, ove non nominato o in sua assenza, al consigliere più anziano di età.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause il Presidente decada dall'incarico, L'Organo di amministrazione deve convocare quanto prima l'Assemblea degli associati per provvedere alla nomina del nuovo Presidente che resterà in carica sino al termine del mandato in corso dell'Organo di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'Assemblea degli associati ha facoltà di nominare l'organo di controllo, anche monocratico, la predetta nomina sarà obbligatoria qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'assemblea degli associati ha facoltà di conferire all'Organo di controllo anche l'esercizio della revisione legale dei conti di all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

L'Assemblea degli associati ha facoltà di nominare un Revisore legale dei conti, La nomina sarà obbligatoria qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 (Sostenitori dell'Associazione)

Sono riconosciuti come "Sostenitore dell'Associazione" le persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati diversi dagli associati dell'associazione, che, pur non assumendo lo status e quindi i relativi diritti di socio, contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'associazione mediante:

- a) Contributi economici sotto forma di donazioni, sponsorizzazioni o quote volontarie;
- b) Fornitura di beni o servizi a titolo gratuito o agevolato;
- c) Partecipazione attiva alle iniziative promosse dall'associazione

La qualifica di "Sostenitore dell'Associazione" è conferita e revocata dall'Organo di amministrazione in base ad apposito regolamento che verrà approvato dall'assemblea.

Art. 20 (Libri sociali e scritture contabili)

L'associazione ha l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 oltre ad altri libri e registri previsti dalla legge.

In particolare, l'associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente,

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di amministrazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 21 (Patrimonio e Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (Inventario)

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili di proprietà dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30
(Assicurazione dell'associazione)

-
L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cesare Atticciati _____

Giuseppe Barbaro _____

Massimo Citro _____

Daniele Giovanardi _____

Anna Rita Iannetti _____

Raffaella Laghi _____

Massimo Orlandini _____

Maurizio Romani _____

Anna Maria Santonastaso _____

Gianfrancesco Vecchio _____

Tiziana Vigni _____